

**PRINCIPALI MISURE
DECRETO-LEGGE CURA ITALIA
DEL 17 MARZO 2020 N. 18**

STUDIO LEGALE

FRATINI

D'AMICO

**POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO,
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI**

RISORSE UMANE

- vengono individuate le coperture per le **risorse umane** del Sistema sanitario nazionale e per gli **straordinari** del personale sanitario e per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale (artt. 1-9);
- possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di **trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione** (art. 12);
- deroga alle norme di **riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie**, per consentire l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero (art. 13);
- **abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo**, con la previsione che il conseguimento **della laurea magistrale a ciclo unico** in Medicina e chirurgia, abiliti all'esercizio della professione di medico chirurgo **previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo** (art. 102);

FINANZIAMENTI SANITA'

Incrementare la dotazione dei **posti letto in terapia intensiva** e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute (art. 3)

UTILIZZO STRUTTURE PRIVATE

Per fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, **le strutture private, accreditate e non**, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, **mettono a disposizione il personale sanitario in servizio** nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.

Le attività rese dalle strutture private sono indennizzate. (art. 3)

AREE DI SANITA' TEMPORANEE

Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza.

I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

(art. 4)

REQUISIZIONI

La protezione civile potrà autorizzare la **requisizione in uso o in proprietà**, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia (ART. 6).

FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito **produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti disposizioni.** (art. 15)

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, **il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. (art. 5)**

FISCO

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

È sospeso il versamento delle ritenute d'acconto *dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 37)

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

(art. 62)

CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

(art. 65)

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta** nella misura del **50 per cento delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

(art. 64)

GIUSTIZIA

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

(art. 83)

ISTITUTI PENITENZIARI

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 mediante la realizzazione di **interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati** nonché per **l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli.**

(art. 86)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un **nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario** in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

Il trattamento è concesso per un periodo **non superiore a nove settimane.** (art. 20)

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga per i **datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**, in costanza di rapporto di lavoro.

Il trattamento può durare al massimo **9 settimane**.

(Art. 22)

ASSEGNO ORDINARIO

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa **per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** o di **accesso all'assegno ordinario** con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

(art. 19)

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta **un'indennità una tantum pari a 600 euro.**

(artt. 27, 28, 29, 30, 38)

FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che **in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro** è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

(Art. 44)

PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

(art. 32)

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL

I termini di presentazione di
domanda di disoccupazione
NASPI e DISCOLL sono ampliati
da **sessantotto a centoventotto**
giorni.

(art. 33)

FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

(art. 54)

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LAVORO AGILE

Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni o che **abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità**, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità **sia compatibile con le caratteristiche della prestazione** (art. 39)

il lavoro agile è la **modalità ordinaria di svolgimento** della prestazione lavorativa nelle **pubbliche amministrazioni**; (art. 87)

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici** giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.**

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate, aumentato a **1.000 euro per il personale del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.**

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

(art. 24)

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

(art. 63)

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

(art. 37)

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

(art. 26)

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

(art. 34)

**IMPRESE:
MISURE STRAORDINARIE**

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – **in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia** – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
(art. 56)

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

Per la durata di 9 mesi la garanzia del fondo centrale di garanzia PMI è concessa a titolo gratuito con **importo massimo garantito** per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a **5 milioni di euro**.

Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito **per singola impresa di 1.500.000 euro**.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al **90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia**, a condizione che le garanzie da questi rilasciate **non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro**.

(art. 49)

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di **garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti**, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'**ottanta per cento** dell'esposizione assunta.

(art. 57)

MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti**, può trasformare in **credito d'imposta** le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

(Art. 55)

MISURE A SOSTEGNO DELL'UNIVERSITA'

Con il provvedimento viene istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.

Inoltre, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, **l'ultima sessione di laurea** dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al **15 giugno 2020**.

E' conseguentemente **prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative** funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Università e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali.

(Artt. 100 e 101)

ENTI LOCALI

SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI

Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali **sospendono il pagamento delle quote capitale**, in scadenza nell'anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

(artt. 111 e 112)

SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle **sedute in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli **organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome**

(art. 73)

SPORT

SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

Il provvedimento consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche di non procedere, **fino al 31 maggio 2020**, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

(Art. 95)

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19

(art. 96)